



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 maggio 2010 n.80

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la Legge 31 marzo 2010 n.73 e in particolare gli articoli 35 e 36;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 26 aprile 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED APPLICATIVE DELLA LEGGE N.73/2010 SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 1

*(Disposizioni a favore dei lavoratori
percipienti l'indennità di mobilità Legge n.108/1986 e successive modifiche)*

1. Allo scopo di favorirne maggiormente il reinserimento ed il mantenimento del reddito, i lavoratori che abbiano terminato dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 compresi il periodo di mobilità in forza delle norme vigenti in quel periodo, beneficiando della relativa indennità economica, che non abbiano rifiutato proposte di lavoro avanzate ai sensi delle disposizioni in corso e che, pertanto, non possono usufruire del disposto previsto dall'articolo 19, comma 3, Legge n.73/2010 potranno accedere al predetto istituto dietro loro richiesta che dovrà essere presentata presso il servizio preposto dell'Istituto per la Sicurezza Sociale non oltre il giorno 17 maggio 2010. Dovrà essere utilizzata la richiesta in uso prevista per l'indennità di disoccupazione che in questo caso non necessita della compilazione del datore di lavoro, ma soltanto di quella dell'Ufficio del Lavoro che attesti l'iscrizione alle liste.
2. I tal caso e fermo restando tutto quanto previsto dalla Legge n.73/2010, l'indennità di disoccupazione sarà erogata per il periodo residuo dovuto non considerando il periodo fra il termine al diritto alla indennità economica speciale e la data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma.
3. E' altresì consentita la prosecuzione dell'erogazione della Indennità Economica Speciale per mobilità (I.E.S.) prevista dal Capo III della Legge n.73/2010 ancora dovuta ed il mantenimento dell'iscrizione alle apposite di liste di avviamento al lavoro a tutti coloro che non superano il periodo di prova dopo il 30 aprile 2010.
4. Ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto n.169/2005, che hanno sospesa l'Indennità Economica Speciale per effetto di avvio al lavoro, non si applicano le disposizioni previste al Capo III della Legge n.73/2010 nel caso in cui l'avvio al lavoro presso la medesima impresa sia di durata superiore al residuo periodo di Indennità Economica Speciale di cui il lavoratore ha diritto.

Art. 2

(Aliquote contributive, abrogazioni, precisazioni)

1. In deroga a quanto dispone la lettera a) dell'articolo 9 l'aliquota per i datori di lavoro domestici è fissata all' 1%.
2. Visto l'articolo 32 della Legge n.73/2010, sono altresì abrogati l'articolo 7 della Legge n.156/1990; la Legge n.33/1972; la Legge n.28/1977; il Decreto n.47/1984; il Decreto n.94/1985.
3. L'articolo 6, comma 6, della Legge n.73/2010 che tratta della sospensione dall'erogazione degli ammortizzatori sociali e del riconoscimento del diritto in materia di gravidanza e puerperio deve intendersi riferito anche per i conseguenti periodi di aspettativa previsti dalle norme in vigore.

Art. 3

(Disposizioni volte al controllo in materia di astensione effettiva da prestazioni lavorative a carico dei datori di lavoro qualora ricorrano richieste di Cassa Integrazione Guadagni – Capo II della Legge n.73/2010 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità”)

1. Le richieste di Cassa Integrazione Guadagni della Legge n.73/2010 devono contenere anche il cognome ed nome nonché il codice di sicurezza sociale del lavoratore e qualora la richiesta si riferisca a più dipendenti questi debbono essere indicati preferibilmente in ordine alfabetico.
2. Le richieste di Cassa Integrazione Guadagni non possono essere superiori ad un mese di calendario fatto salvo per le richieste che sono esecutive di Accordi Tripartiti che si riferiscono a lavoratori avviati ai sensi del Decreto n.169/2005 che non siano stabilizzati per effetto delle disposizioni in vigore.
3. Il datore di lavoro che necessita del rientro in attività di un proprio dipendente durante un periodo per il quale è stata richiesta la Cassa Integrazione Guadagni ne deve dare preventiva comunicazione almeno un giorno prima all'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio del Lavoro tramite le modalità indicate dalla Direzione Generale dell'ISS con propria disposizione.
4. Il datore di lavoro che svolga la sua attività in più sedi deve indicare nella richiesta di Cassa Integrazione Guadagni ove il dipendente presti la sua opera quando non ricorre richiesta di Cassa Integrazione Guadagni.
5. In occasione di richiesta di Cassa Integrazione Guadagni, il datore di lavoro prende atto che sono sospesi, per il periodo inerente alla richiesta stessa, nella loro validità gli eventuali Certificati di Distacco rilasciati dall'ISS al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dal territorio della Repubblica ai sensi delle vigenti Convenzioni in materia di Sicurezza Sociale. Pertanto nella richiesta di Cassa Integrazione Guadagni dovrà esserne indicata l'esistenza degli stessi nonché la loro durata.
L'Istituto per la Sicurezza Sociale potrà comunicare all'Ente di riferimento previsto le sospensioni in esame ed eventualmente chiedere verifiche presso le sedi di lavoro previste dai certificati in esame.
Potranno essere esclusi dal provvedimento di cui al presente comma i lavoratori che beneficiano della Cassa Integrazione Causa 3 qualora lo svolgimento dell'attività fuori territorio sia indispensabile agli effetti della riqualificazione stessa. Ciò dovrà risultare nel relativo accordo di cui all'articolo 14 della Legge n.73/2010.
6. Ai sensi della Legge n.73/2010, il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta l'incompletezza della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni e la sua conseguente improcedibilità.
7. L'Ufficio del Lavoro e i servizi preposti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale si informano reciprocamente entro dieci giorni lavorativi per i provvedimenti di rispettiva competenza qualora vengano rilevati inadempimenti relativi al presente articolo.

Art. 4

(Disposizioni in materia di verifica della astensione effettiva da prestazioni lavorative a carico dei lavoratori che stanno usufruendo di ammortizzatori sociali previsti dalla Legge n.73/2010 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”)

1. I lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni per effetto di Accordi Tripartiti, Indennità Economica Speciale per mobilità (I.E.S.), Indennità di disoccupazione, non impegnati nelle attività indicate al comma 2 dell’articolo 3 della Legge n.73/2010 o nelle attività socialmente utili previste da apposito Decreto, sono tenuti, in esecuzione del Patto di Servizio previsto dallo stesso articolo, a presentarsi, periodicamente fino ad un massimo di 5 volte alla settimana, su richiesta anche telefonica dell’Ufficio del Lavoro, entro 3 ore dalla stessa, ed eventualmente dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, negli orari previsti in precedenza dalla loro attività ovvero in orario di apertura degli stessi Uffici, allo scopo di confermare la loro condizione di disoccupazione e per verificare l’eventuale disponibilità di occasioni lavorative attraverso la sottoscrizione di un apposito registro. La ripetuta, per almeno tre volte, mancata risposta telefonica, annotata dal funzionario nell’apposito Registro, configura gli estremi di applicazione di cui all’articolo 6, comma 12, lettera b) della Legge n.73/2010 e comporta la sospensione dell’erogazione.
2. Il lavoratore non è obbligato a sottoscrivere il Patto di Servizio di cui all’articolo 3 della Legge n.73/2010. In caso di mancata sottoscrizione perderà il diritto all’erogazione degli ammortizzatori sociali a decorrere da quella data ed eventualmente mantenere l’iscrizione alle apposite liste qualora le disposizioni vigenti lo consentano.
3. Il Patto di Servizio di cui all’articolo 7 del presente decreto deve essere stipulato utilizzando esclusivamente i modelli allegati. La mancanza di uno qualsiasi dei dati richiesti, in particolare di un recapito telefonico, comporta la nullità del Patto stesso.
4. In applicazione dei principi di cui all’articolo 6, ultimo comma, della Legge n.73/2010, la mancata presentazione per la firma, se non giustificata da comprovate situazioni di forza maggiore da valutarsi in sede di ricorso da parte della Commissione per il Lavoro nella prima seduta utile, comporta la sospensione dell’erogazione degli ammortizzatori sociali da quel momento.
5. Il provvedimento di revoca dagli ammortizzatori sociali a seguito di mancata presentazione o di presentazione oltre l’orario stabilito presso l’ufficio richiedente viene notificato a mezzo di raccomandata A/R a cura dell’Ufficio del Lavoro entro dieci giorni lavorativi. A tale provvedimento è ammesso ricorso debitamente motivato e documentato innanzi alla Commissione per il Lavoro entro i cinque giorni successivi. Quest’ultimo ricorso non sospende la revoca dall’erogazione degli ammortizzatori sociali che saranno riconosciuti in caso di accoglimento dello stesso e per il relativo periodo di mancato percepimento.
6. In applicazione dei principi di cui alla Legge n.73/2010 con riferimento all’art.8 (*Procedimento Sanzionatorio*), lo svolgimento di attività lavorative anche in veste autonoma non autorizzate comporta l’immediata revoca degli ammortizzatori sociali e/o per il periodo accertato e la cancellazione dall’iscrizione alle apposite liste oltre l’applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione di altre disposizioni, nonché del vigente codice penale qualora ne ricorrano gli estremi.
7. L’Ufficio del Lavoro e i servizi preposti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale si informano reciprocamente entro dieci giorni lavorativi per i provvedimenti di rispettiva competenza qualora vengano rilevati inadempimenti relativi al presente articolo.

Art. 5

(Incentivi per l’occupabilità di lavoratori che stanno percependo l’indennità economica speciale di mobilità e di disoccupazione CAPO III e CAPO IV della Legge n.73/2010 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”)

1. In applicazione dei principi di cui alla Legge n.73/2010 e specificatamente in forza degli articoli 20 comma 7 e 23 comma 3, è consentito avviare al lavoro a tempo determinato o

indeterminato, pur mantenendo l'erogazione economica in corso, coloro che percepiscono l'indennità economica speciale per mobilità e coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione, tenuto anche conto di quanto indicato all'articolo 6, comma 5, della Legge n.73/2010.

2. Visto quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della Legge n.73/2010 che consente il calcolo delle prestazioni previdenziali prendendo a calcolo gli anni ove la retribuzione è più favorevole, le assunzioni di cui al presente articolo sono possibili anche con inquadramenti inferiori fino a tre livelli contrattuali e comunque non è possibile scendere a livelli inferiori al secondo.

3. In considerazione della situazione occupazionale e della esigenza di favorire in modo rapido la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle apposite liste della Legge n.95/1989 e visti gli articoli 20 comma 7 e 23 comma 3 della Legge n.73/2010, è consentito, visto l'articolo 4 della Legge n.89/1987, avviare al lavoro a tempo determinato o indeterminato gli iscritti alle liste sopra indicate che stanno percependo le indennità di cui al presente articolo senza la necessità di ottemperare alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della Legge n.89/1987. Per questi avvisi al lavoro saranno applicati i periodi di prova previsti dall'articolo 10 della Legge n.89/1987 mentre per le assunzioni inferiori alla III categoria, si applica la durata prevista per la precitata categoria.

4. Per le assunzioni che avvengono in esecuzione del presente articolo non si applica l'articolo 3 della Legge n.36/1993 e pertanto le retribuzioni dovute si calcolano, oltre a quanto già indicato nel primo comma del presente articolo, in base a quanto indicato nell'avvio al lavoro e secondo quanto previsto dal settore contrattuale di appartenenza.

Art.6

(Indennità di disoccupazione CAPO IV della Legge n.73/2010 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità")

1. Ai fini della corretta applicazione delle norme in vigore, si ribadisce che:
 - a) detta indennità è riservata ai lavoratori dipendenti ed è connessa ai relativi giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
 - b) in caso di dimissioni volontarie, rifiuto o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo l'indennità può essere riconosciuta solo dopo aver maturato nuovamente i requisiti previsti durante un successivo rapporto di lavoro.

Art.7

(Modello di Patto di Servizio)

1. Si allegano due modelli del Patto di Servizio di cui all'articolo 3 della Legge n.73/2010 da utilizzarsi in attesa di un compiuto provvedimento in materia di revisione delle normative in materia di politiche attive del lavoro e, qualora ne ricorrono i presupposti, le attività socialmente utili.

2. Tali documenti, in esecuzione delle norme e regolamenti in vigore, sono predisposti a seconda che si riferiscano a lavoratori iscritti alle liste ai sensi della Legge n. 95/1989, (ALLEGATO A) ovvero a lavoratori ai quali si applica il Decreto n.169/2005 (ALLEGATO B). Per questi ultimi è obbligatorio presentare mensilmente presso l'Ufficio del Lavoro, per il mantenimento in essere del Patto di Servizio e della erogazione delle prestazioni economiche dovute, attestazione aggiornata dalla quale risulti lo stato di non-occupazione che sia rilasciata dai Servizi Preposti del Paese di residenza/ soggiorno. Su tali attestazioni potranno essere effettuate verifiche presso i Servizi Preposti che li hanno rilasciati anche in forza di eventuali Convenzioni in essere.

3. Il Patto di Servizio viene sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro od in sua assenza del Collocatore ed indica le classi e categorie di iscrizione effettuata secondo le disposizioni vigenti nonché le relative attività lavorative e/o caratteristiche/competenze professionali possedute dall'iscritto. La sua successiva concreta applicazione con l'effettivo svolgimento delle attività

previste dall'art.3, comma 2, della Legge n.73/2010 sarà attuata attraverso proposta del Collocatore e su conforme parere del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro e, ove necessario, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.

4. All'atto dell'iscrizione nelle apposite liste, il lavoratore qualora intenda percepire gli ammortizzatori sociali è tenuto a sottoscrivere il Patto che sarà inviato dall'Ufficio del Lavoro all'Istituto per la Sicurezza Sociale in copia entro cinque giorni dalla sottoscrizione per lo svolgimento delle attività di competenza.

5. In via transitoria, l'ISS è autorizzato al pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatori sociali anche in assenza ai propri atti di copia del Patto di Servizio per il mese di maggio e giugno 2010.

Art.8

(Modifiche al presente decreto)

1. Le disposizioni del presente decreto possono essere soggette a revisione in base alle leggi vigenti in materia.

Art.9

(Decorrenza)

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° maggio 2010.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marco Conti – Glauco Sansovini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta

ALLEGATO A) AL D.L. 2010 n..... (FAC – SIMILE PER ISCRITTI A LISTE LEGGE COLLOCAMENTO 1989 N.95)



Repubblica di San Marino
Ufficio del Lavoro

Patto di Servizio ai sensi dell'art.3 della Legge 2010 n.73 N._____ del _____
"Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità"

Stipulato fra il Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro e:

Nome _____ Cognome _____ Cod.ISS _____ Data nascita _____
Indirizzo _____ Recapito telefonico casa _____
telefono cellulare _____ Documento di Identità – Tipo n. _____

La persona sopraindicata non risulta occupata e risulta iscritta alle liste di avviamento al lavoro ai sensi delle disposizioni in vigore nelle categorie: _____ per le seguenti attività lavorative: _____ e caratteristiche/competenze professionali: _____ e che secondo le disposizioni di cui alla Legge 2010 n.73 sta usufruendo di ammortizzatori sociali in data odierna con diritto fino al _____. Orario giornaliero e settimanale dell'ultimo lavoro svolto: _____ entro il quale si rende disponibile oltre agli orari d'ufficio, per presentarsi presso gli uffici preposti per la sottoscrizione di apposito registro a conferma della condizione di disoccupazione.

Con il presente Patto di Servizio la persona interessata si impegna, oltre a dichiarare veritiere e con le conseguenti responsabilità le indicazioni fornite, a quanto segue:

- 1) rendersi disponibile a favorire la propria collocazione in attività congruenti alle caratteristiche sopraindicate nonché per lavori occasionali di cui al vigente Decreto 2009 n.123;
- 2) partecipare attivamente, anche attraverso un relazione successiva, alle attività di formazione, riqualificazione, orientamento che saranno eventualmente proposte dall'Ufficio del Lavoro anche attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili previste da apposito Decreto volte a favorire la ricollocazione per le quali sarà predisposta specifica convenzione fra l'Ufficio del Lavoro ed il soggetto non avente scopo di lucro ove verrà svolta l'attività;
- 3) a presentarsi presso l'Ufficio del Lavoro, previa comunicazione anche telefonica ai recapiti sopraindicati entro 3h dalla stessa per sottoscrivere apposito registro a conferma dello stato di disoccupazione e prendere in esame le richieste di lavoro; (Analogo procedura potrà essere adottata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale al quale verrà inviata copia del presente Patto di Servizio limitatamente alla conferma dello stato di disoccupazione).
- 4) ad accettare di sottoporsi alle visite mediche che dovessero essere necessarie per accertarne la capacità lavorativa;
- 5) a comunicare tempestivamente al massimo entro cinque giorni lavorativi eventuale attività lavorativa svolta al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino;

Qualora si verificano inadempimenti, compresa la mancata presentazione o di presentazione oltre l'orario stabilito di cui al punto 3), da parte dell'iscritto come indicato ai punti sopraelencati, il provvedimento che darà efficacia alla decadenza dal diritto degli ammortizzatori sarà adottato dall'Ufficio del Lavoro e trasmesso tramite raccomandata A/R. A tale provvedimento è ammesso ricorso debitamente motivato e documentato innanzi alla Commissione per il Lavoro entro i trenta giorni successivi. Quest'ultimo ricorso non sospende la revoca dall'erogazione degli ammortizzatori sociali che saranno riconosciuti in caso di accoglimento dello stesso e per il relativo periodo di mancato percepimento.

L'Ufficio del Lavoro si impegna ad offrire ed in modo imparziale, efficiente e corrispondente ai criteri previsti da leggi e regolamenti, tutte le informazioni e l'assistenza necessarie, nonché a cercare di avviare in attività lavorative consone alle caratteristiche la persona interessata, nonché offrire, qualora disponibili, occasioni di formazione, qualificazione, riqualificazione, orientamento, tirocinio sia presso datori di lavoro, e/o strutture specializzate con l'eventuale attività di tutoraggio anche attraverso il Centro di Formazione Professionale che dovesse essere opportuna o prevista.

Con la sottoscrizione del presente Patto di Servizio, l'iscritto è consapevole che qualora non rispetti una delle condizioni sopraindicate decadrà dal diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali ed eventualmente perderà l'iscrizione alle apposite liste qualora le disposizioni vigenti lo prevedano e che tale provvedimento sarà adottato, in applicazione dei principi di cui alla Legge 2010 n. 73 con particolare riferimento all'art.8 (*Vigilanza*), anche in caso di svolgimento di attività lavorative anche in veste autonoma non autorizzate. Qualora ne ricorrano le condizioni, saranno disposti il recupero delle somme non dovute a titolo di ammortizzatori sociali per il periodo rilevato, oltre l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione di altre disposizioni, nonché del vigente codice penale qualora ne ricorrano gli estremi. Il soggetto acconsente che possano essere effettuate verifiche anche presso le Autorità preposte in materia di lavoro di altri Stati allo scopo di accertare le condizioni effettive di disoccupazione.

Il Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro

L'interessato _____

ALLEGATO B) AL D.L. 2010 n..... (FAC - SIMILE PER Lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del D.169/2005)



Repubblica di San Marino
Ufficio del Lavoro

Patto di Servizio ai sensi dell'art.3 della Legge 2010 n.73 N. _____ del _____
"Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità".....

Stipulato fra il Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro e:

Nome _____ Cognome _____ Cod.ISS _____ Data nascita _____
Indirizzo _____ Recapito telefonico casa _____
telefono cellulare _____ Documento di Identità - Tipo n. _____

La persona sopraindicata non risulta occupata come da attestazione allegata dei Servizi Preposti del Paese di residenza/ soggiorno e risulta iscritta alle relative liste ai sensi delle disposizioni in vigore in detto Paese nelle categorie: _____ per le seguenti attività lavorative: _____ e/o caratteristiche/competenze professionali: _____ e che secondo le disposizioni di cui alla Legge 2010 n.73 sta usufruendo di ammortizzatori sociali da parte dell'ISS in data odierna con diritto fino al _____. Orario giornaliero e settimanale dell'ultimo lavoro svolto in RSM: _____ entro il quale si rende disponibile oltre agli orari d'ufficio, a presentarsi presso gli uffici preposti per la sottoscrizione di apposito registro a conferma della condizione di disoccupazione.

Con il presente Patto di Servizio la persona interessata si impegna, oltre a dichiarare veritiere e con le conseguenti responsabilità le indicazioni fornite, a quanto segue:

- 1) partecipare attivamente allo svolgimento di attività socialmente utili previste da apposito Decreto per le quali sarà predisposta specifica convenzione fra l'Ufficio del Lavoro ed il soggetto non avente scopo di lucro ove verrà svolta l'attività;
- 2) a presentarsi presso l'Ufficio del Lavoro, previa comunicazione anche telefonica ai recapiti sopraindicati entro 3h della stessa per sottoscrivere apposito registro a conferma dello stato di disoccupazione e prendere in esame le richieste di lavoro; (Analogha procedura potrà essere adottata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale al quale verrà inviata copia del presente Patto di Servizio limitatamente alla conferma dello stato di disoccupazione).
- 3) ad accettare di sottoporsi alle visite mediche che dovessero essere necessarie per accertarne la capacità lavorativa;
- 4) a comunicare tempestivamente al massimo entro cinque giorni lavorativi eventuale attività lavorativa svolta al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino;
- 5) a presentare, entro ogni fine del mese successivo a quello della stipula del presente Patto di Servizio, attestazione aggiornata dalla quale risulti lo stato di non-occupazione che sia rilasciata dai Servizi Preposti del Paese di residenza/ soggiorno. Potranno essere effettuate verifiche presso l'Organo che ha rilasciato detta attestazione.

Qualora si verificano inadempimenti, compresa la mancata presentazione o di presentazione oltre l'orario stabilito di cui al punto 2), da parte dell'iscritto come indicato ai punti sopraelencati, il provvedimento che darà efficacia alla decadenza dal diritto degli ammortizzatori sarà adottato dall'Ufficio del Lavoro tramite raccomandata A/R. A tale provvedimento è ammesso ricorso debitamente motivato e documentato innanzi alla Commissione per il Lavoro entro i trenta giorni successivi. Quest'ultimo ricorso non sospende la revoca dall'erogazione degli ammortizzatori sociali che saranno riconosciuti in caso di accoglimento dello stesso e per il relativo periodo di mancato percepimento.

Con la sottoscrizione del presente Patto di Servizio, l'iscritto è consapevole che qualora non rispetti una delle condizioni sopraindicate decadrà dal diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali ed eventualmente perderà l'iscrizione alle apposite liste qualora le disposizioni vigenti lo prevedano e che tale provvedimento sarà adottato, in applicazione dei principi di cui alla Legge 2010 n. 73 con particolare riferimento all'art.8 (*Vigilanza*), anche in caso di svolgimento di attività lavorative anche in veste autonoma non autorizzate. Qualora ne ricorrano le condizioni, saranno disposti il recupero delle somme non dovute a titolo di ammortizzatori sociali per il periodo rilevato, oltre l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione di altre disposizioni, nonché del vigente codice penale qualora ne ricorrano gli estremi. Il soggetto acconsente che possano essere effettuate verifiche anche presso le Autorità preposte in materia di lavoro di altri Stati allo scopo di accertare le condizioni effettive di disoccupazione.

Il Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro

L'interessato _____